



Come comunicato anche nella ns. circolare n. 35/2016, **scade il 30 settembre 2016** la possibilità di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di **regolarizzare la mancata presentazione di alcune comunicazioni/opzioni/modelli**:

- per le società di capitali, con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno deciso di optare per la **trasparenza fiscale** per il triennio 2014-2016, del **modello per l'opzione** entro il 31/12/ 2015;

- per gli enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale, dell'**Iva di gruppo** per l'anno 2015, del **modello Iva 26 per l'opzione** entro il 16 febbraio 2016;

- per gli enti associativi interessati alla presentazione del **modello Eas per il periodo d'imposta 2016**, che non hanno trasmesso tempestivamente il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi per l'anno d'imposta 2016.

- per i soggetti titolari di reddito d'impresa, con esercizio coincidente con l'anno solare, che hanno deciso di optare per il regime di tassazione agevolato "**Patent box**" per l'anno d'imposta 2015 e che non hanno presentato il **modello di "Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali"** entro il 31 dicembre 2015.

- per i soggetti che hanno usufruito delle detrazioni fiscali IRPEF/IRES 65%, nel caso di **omessa comunicazione all'Enea** entro il termine di 90 giorni dal fine lavori, è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, inviare tempestivamente la **comunicazione all'Enea** non precedentemente effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione.

Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 06 marzo 2016, l'invio della comunicazione all'Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2016 con il versamento mediante il modello F24 della sanzione di 250,00 euro con il codice tributo 8114 e l'indicazione dell'anno di riferimento in cui è commessa la violazione.

Inoltre è possibile inviare una **nuova comunicazione all'Enea**, che annulli e sostituisca quella già trasmessa entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori, qualora inviata con errori o dati difformi.

L'Agenzia delle Entrate infatti ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (*30 settembre 2016 per il periodo di imposta 2015*) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

- per le locazioni **la tardiva presentazione del modello RLI per l'opzione della cedolare secca**, occorre, però, che il tardivo assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello non sia configurabile come un "mero ripensamento", quindi è da verificare caso per caso.

Per perfezionare le procedure di regolarizzazione di cui sopra, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a **250,00 euro**, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.
La sanzione va versata tramite mod. F24, con modalità telematiche, indicando il **cod. tributo 8114**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it